

MATRICE DELLE REVISIONI MODELLO 231

S.C.E.P. Srl

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	03/03/2023	Emissione per applicazione	S. Bulleri	S. Bulleri	


MODELLO 231
 Modello di organizzazione, gestione e controllo
 ex D. Lgs. 231/2001

REDAZIONE Serena Bulleri:

CONTROLLO Serena Bulleri:

APPROVAZIONE :

APPROVAZIONE:



Sommario

PARTE GENERALE.....	9
1. DEFINIZIONI.....	9
NEL PRESENTE DOCUMENTO, ED IN AGGIUNTA AI TERMINI ALTROVE DEFINITI, I TERMINI DI SEGUITO INDICATI AVRANNO IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ACCANTO AD OGNUNO DI ESSI:.....	9
CODICE DI CONDOTTA..... IL CODICE ETICO PREDISPOSTO ED ADOTTATO DALLA SOCIETÀ CONTENENTE I VALORI ESSENZIALI, GLI STANDARD DI RIFERIMENTO E LE NORME DI CONDOTTA, NONCHÉ I PRINCIPI CUI DEVONO ESSERE ISPIRATI I COMPORTAMENTI DI COLORO CHE AGISCONO PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ.....	9
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (IN GAZZ. UFF., 19 GIUGNO 2001, N. 140), RECANTE LA "DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300" E S.M.I.;.....	9
DESTINATARI ESPONENTI AZIENDALI, MANAGEMENT E DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ NONCHÉ TUTTI COLORO CHE OPERANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ, INCLUSI I PARTNER:.....	9
DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL T.U. SICUREZZA;.....	9
ESPONENTI AZIENDALI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI;.....	9
MODELLO IL PRESENTE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALLA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO:.....	9
ODV ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/2001, AVENTE IL COMPITO DI VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL MODELLO, NONCHÉ DI CURARE L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO:.....	9
PARTNERS CONSULENTI, COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER COMMERCIALI DELLA SOCIETÀ:.....	9
PS PROCEDURE E PROTOCOLLI STANDARD ADOTTATI DALLA SOCIETÀ:.....	9
Originale rev.00	21/03/23

RLS RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL T.U. SICUREZZA:.....	9
RSPP RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL T.U. SICUREZZA:.....	9
SOCIETÀ SCEP SRL CON SEDE IN, VIA MANZONI N.4 IN PISTOIA.....	9
SPP SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE AI SENSI DEL T.U. SICUREZZA:.....	9
T.U. AMBIENTE CODICE DELL'AMBIENTE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 3 APRILE 2006 E S.M.I.;.....	10
T.U. SICUREZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, DI CUI AL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.....	10
IL COMPITO DI VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L'OSSERVANZA DEI MODELLI E IL LORO AGGIORNAMENTO È STATO AFFIDATO AD UN ORGANISMO DOTATO DI AUTONOMI POTERI DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO:.....	11
LE AREE D'INTERVENTO DEL DECRETO SONO QUELLE INERENTI I REATI SOCIETARI, SULLA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, DI RICICLAGGIO E RICETTIZIONE, CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, TRANSNAZIONALI, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, DI ABUSO DI MERCATO, AMBIENTALI, CON FINALITÀ TERRORISTICA.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	13
MISSION AZIENDALE E MODELLO DI GOVERNANCE.....	13
2.1. FINALITÀ DEL MODELLO.....	14
2.2. PRINCIPI.....	15
2.3. DESTINATARI.....	15
2.4. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO.....	15
2.5. STRUTTURA DEL MODELLO.....	17
2.6. I REATI.....	18
2.7. OBBLIGATORIETÀ.....	40
1. ODV.....	41
1.1 FUNZIONI E POTERI.....	43
1.2 POTERI DI ACCESSO.....	44
1.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	45
2. FLUSSI INFORMATIVI.....	46
Originale rev.00	21/03/23
	4

2.1	FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV VERSO I VERTICI SOCIETARI	46
2.2	FLUSSI INFORMATIVI DALLE ARBE AZIENDALI VERSO L'ODV	46
2.3	ALTRI FLUSSI INFORMATIVI	47
3.	SISTEMA DISCIPLINARE	49
3.1	FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	49
3.2	SANZIONI A CARICO DEI DIPENDENTI	49
3.3	SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI	51
3.4	SANZIONI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI	51
3.5	MISURE A CARICO DEI TERZI (CONSULENTI, PARTNERS E AGENTI)	51
3.6	PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	52
	PARTE SPECIALE	52
	ALLEGATO A – MAPPATURA RISCHI E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	52
	ALLEGATO A.1 – MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO	52
	ALLEGATO A.2 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	54
	ALLEGATO A.3 REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	59
	ALLEGATO A.4 – REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO	60
	ALLEGATO A.5 – RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO	61
	ALLEGATO A.6 – REATI AMBIENTALI	63
	ALLEGATO A.7 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI CON RISCHIO DI COMMISSIONE POTENZIALMENTE BASSO	65
	ALLEGATO B – CODICE DI CONDOTTA	71
	ALLEGATO C – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE [AD USO INTERNO] [ERRORE. IL SEGNALE NON È DEFINITO]	75
	ALLEGATO E – DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	75
	ALLEGATO E.1 – COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	75
	ALLEGATO E.2 – PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	76
	ALLEGATO E.3 – FORMAT DI DICHIARAZIONE PERIODICA ALL'ODV	77
	PARTE GENERALE	9

1	DEFINIZIONI	9
	NEL PRESENTE DOCUMENTO, ED IN AGGIUNTA AI TERMINI ALTRIOVE DEFINITI, I TERMINI DI SEGUITO INDICATI AVRANNO IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ACCANTO AD OGNUNO DI ESSI:	9
	CODICE DI CONDOTTA IL CODICE ETICO PREDISPOSTO ED ADOTTATO DALLA SOCIETÀ CONTENENTE I VALORI ESSENZIALI, GLI STANDARD DI RIFERIMENTO E LE NORME DI CONDOTTA, NONCHÉ I PRINCIPI CUI DEVONO ESSERE ISPIRATI I COMPORTAMENTI DI COLORO CHE AGISCONO PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ.	9
	DECRETO DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (IN GAZZ. UFF., 19 GIUGNO 2001, N. 140), RECANTE LA "DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300" E S.M.I.:	9
	DESTINATARI ESPONENTI AZIENDALI, MANAGEMENT E DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ NONCHÉ TUTTI COLORO CHE OPERANO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ, INCLUSI I PARTNER;	9
	DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL T.U. SICUREZZA;	9
	ESPONENTI AZIENDALI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI;	9
	MODELLO IL PRESENTE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALLA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DECRETO;	9
	ODV ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/2001, AVENTE IL COMPITO DI VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL MODELLO, NONCHÉ DI CURARE L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO;	9
	PARTNERS CONSULENTI, COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER COMMERCIALI DELLA SOCIETÀ;	9
	PS PROCEDURE E PROTOCOLLI STANDARD ADOTTATI DALLA SOCIETÀ;	9
	RLS RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL T.U. SICUREZZA;	9

RSPP RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL T.U. SICUREZZA:	9
SOCIETA SCEP SRL CON SEDE IN, VIA MANZONI N.4 IN PISTOIA.	9
SPP SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE AI SENSI DEL T.U. SICUREZZA:	9
T.U. AMBIENTE CODICE DELL'AMBIENTE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 3 APRILE 2006 E S.M.I.:	10
T.U. SICUREZZA TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, DI CUI AL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.:	10
IL COMPITO DI VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L'OSSERVANZA DEI MODELLI E IL LORO AGGIORNAMENTO È STATO AFFIDATO AD UN ORGANISMO DOTATO DI AUTONOMI POTERI DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO:	11
LE AREE D'INTERVENTO DEL DECRETO SONO QUELLE INERENTI I REATI SOCIETARI, SULLA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, DI RICICLAGGIO E RICETTIZIONE, CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, TRANSNAZIONALI, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, DI ABUSO DI MERCATO, AMBIENTALI, CON FINALITÀ TERRORISTICA. ERRORE: IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	13
MISSION AZIENDALE E MODELLO DI GOVERNANCE	13
2.1. FINALITÀ DEL MODELLO	14
2.2. PRINCIPI	15
2.3. DESTINATARI	15
2.4. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	15
2.5. STRUTTURA DEL MODELLO	17
2.6. I REATI	18
2.7. OBBLIGATORIETÀ	40
1. ODV	41
1.1 FUNZIONI E POTERI	43
1.2 POTERI DI ACCESSO	44
1.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	45
2. FLUSSI INFORMATIVI	46
2.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV VERSO I VERTICI SOCIETARI	46
2.2 FLUSSI INFORMATIVI DALLE AREE AZIENDALI VERSO L'ODV	46
2.3 ALTRI FLUSSI INFORMATIVI	47

3. SISTEMA DISCIPLINARE	49
3.1 FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE	49
3.2 SANZIONI A CARICO DEI DIPENDENTI	49
3.3 SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI	51
3.4 SANZIONI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI	51
3.5 MISURE A CARICO DEI TERZI (CONSULENTI, PARTNERS E AGENTI)	51
3.6 PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	52
PARTE SPECIALE	52
ALLEGATO A – MAPPATURA RISCHI E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	52
ALLEGATO A.1 – MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO	52
ALLEGATO A.2 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	54
ALLEGATO A.3 REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	59
ALLEGATO A.4 – REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO	60
ALLEGATO A.5 – RICICLAGGIO E AUTOCICLAGGIO	61
ALLEGATO A.6 – REATI AMBIENTALI	63
ALLEGATO A.7 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI CON RISCHIO DI COMMISSIONE POTENZIALMENTE BASSO	65
ALLEGATO B – CODICE DI CONDOTTA	71
ALLEGATO C – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE [AD USO INTERNO]. ERRORE: IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
ALLEGATO E – DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	75
ALLEGATO E.1 – COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	75
ALLEGATO E.2 – PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	76
ALLEGATO E.3 – FORMAT DI DICHIARAZIONE PERIODICA ALL'ODV	77

PARTE GENERALE

1 DEFINIZIONI

Nel presente documento, ed in aggiunta ai termini altrove definiti, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto ad ognuno di essi:

Codice di Condotta il codice etico predisposto ed adottato dalla Società contenente i valori essenziali, gli standard di riferimento e le norme di condotta, nonché i principi cui devono essere ispirati i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell'interesse della Società.

Decreto Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (in Gazz. Uff., 19 giugno 2001, n. 140), recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e s.m.i.;

Destinatari Esponenti Aziendali, management e dipendenti della Società nonché tutti coloro che operano per lo svolgimento di attività e per il conseguimento degli obiettivi della Società, inclusi i Partner;

DVR documento di valutazione dei rischi ai sensi del T.U. Sicurezza;

Esponenti Aziendali amministratori, dirigenti e membri degli organi sociali;

Modello il presente modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto;

Odv Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso;

Partners consulenti, collaboratori esterni e partner commerciali della Società;

PS procedure e protocolli standard adottati dalla Società;

RLS rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del T.U. Sicurezza;

RSPP responsabile servizio prevenzione e protezione ai sensi del T.U. Sicurezza;

Società SCEP Srl con sede in, via Manzoni n.4 in Pistoia.

SPP servizio di protezione e prevenzione ai sensi del T.U. Sicurezza;

T.U. Ambiente Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

T.U. Sicurezza Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

2 ASPETTI GENERALI

L'emaneazione del D.Lgs. 231/2001 rappresenta una ipotesi di normativa nazionale di attuazione di obblighi internazionali ed ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'azienda a seguito della commissione di una serie tassativa di reati od illeciti amministrativi, da parte di soggetti legati con l'azienda stesso da un rapporto funzionale.

Il testo originario del D.lgs. 231/2001 prendeva in considerazione una griglia limitata di reati dalla cui commissione scaturiva la conseguente ed autonoma responsabilità amministrativa per l'azienda.

Successivamente, l'elenco delle fattispecie rilevanti è stato ampliato e ricomprende, ad oggi, numerose ipotesi di reato di seguito oggetto di descrizione e disamina.

La responsabilità dell'azienda sussiste qualora il reato o l'illecito amministrativo sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società (art. 5, comma I). L'azienda non rimane coinvolta viceversa, nel caso in cui l'autore degli stessi abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma II). Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l'autore dell'illecito può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal medesimo D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste a carico della Società possono essere:

- di natura pecuniaria: da € 25.800 e fino ad € 1.549.000 (ciascuna quota da 258 a 1549);
- di natura interdittiva: interdizione totale o parziale dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi.

La sanzione pecuniaria è ridotta nella metà dei casi di cui all'art.12 del medesimo decreto.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto dispongono che l'azienda possa essere esonerata da tale responsabilità ove provi di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione del reato.

In particolare, il Decreto prevede che l'impresa non risponda per i reati commessi dai soggetti aziendali allorquando dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, di gestione e controllo;
- c) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
- d) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, di gestione e controllo;
- e) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

LE AREE D'INTERVENTO DEL DECRETO SONO QUELLE INERENTI I REATI SOCIETARI, SULLA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, DI RICICLAGGIO E RICETTIZIONE, CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, TRANSAZIONALI, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, DI ABUSO DI MERCATO AMBIENTALI, CON FINALITÀ TERRORISTICA, IL COMPITO DI VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L'OSSERVAZIONE DEI MODELLI E IL LORO AGGIORNAMENTO È STATO AFFIDATO AD UN ORGANISMO DOTATO DI AUTONOMI POTERI DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO.

SCEP Srl è un'azienda privata che intende fornire un'immagine corretta e completa dei servizi offerti, prevalentemente focalizzati sull'attività di smaltimento dei rifiuti sia a privati che alla Pubblica Amministrazione mediante smaltimento degli stessi negli impianti deputati.

I committenti sono sia pubblici che privati e SCEP nel tempo, è diventata un riferimento nel settore.

Le varie certificazioni di qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro e etica, nonché le iscrizioni alle categorie SOA, costituiscono il patrimonio documentale dell'azienda per affrontare con successo le specifiche richieste settoriali del mercato.

I valori sono quelli di sviluppare il mercato nell'ambito della missione del perseguimento dell'utile sociale mantenendo non solo il rispetto delle normative ma anche della corretta concorrenza e della crescita tecnologica e di sviluppo delle professionalità aziendali.

Inoltre la società ha per oggetto le seguenti attività:

- Autotrasporto per conto terzi;
- Sistemazione idraulica e bonifica;
- Intermediazione di rifiuti.

Per la gestione delle attività si avvale di un ufficio amministrativo ed operativo nel cui ambito è allocata la cabina di regia e raccordo tra mezzi e committenza.

SCEP Srl è una Società che ha la sede legale in Pistoia.

SEDE AMMINISTRATIVA: Via Manzoni n.4 Pistoia.

Nello svolgimento della propria attività la SCEP si avvale di mezzi propri e dipendenti propri.

SCEP Srl svolge l'attività prevalentemente in Toscana con possibilità di spostamento su tutto il territorio nazionale con mezzi propri.

Grazie al rispetto dei requisiti cliente e dei parametri di qualità, la Società ha già ottenuto le certificazioni internazionali ISO 9001 (sistemi di gestione per la Qualità), 14001 (sistemi di gestione ambientale) e 45001 (salute e sicurezza) e 37001 (prevenzione della corruzione).

La Società ha un organico di circa 27 dipendenti, tra amministrativi ed operativi.

La Corporate Governance della Società è basata sul modello tradizionale di seguito illustrato:

- Amministratore unico dotato dei più ampi poteri decisionali come da atto del 2001.

- Revisore unico, iscritto nell'albo speciale ed incaricato dall'Amministratore unico cui compete l'attività di revisione legale in conformità alla vigente normativa.

2.1. FINALITÀ DEL MODELLO

L'attuazione del Modello risponde alla convinzione della Società che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione, sia per l'immagine della stessa sia per la piena tutela dei suoi interessi.

La Società ritiene che l'adozione del Modello costituisca un fondamentale strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto della stessa affinché, nell'espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti ispirati dall'etica e dalla responsabilità e, conseguentemente, corretti e rispettosi delle disposizioni di legge.

Obiettivo del presente documento è definire il Modello della Società e le iniziative regolamentari da adottare per il rispetto della disciplina specifica sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In particolare, mediante la mappatura dei rischi e la formalizzazione dei processi aziendali a rischio reato, il Modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una piena consapevolezza di incorrere, in caso di violazione di disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo;
- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni pecuniarie ed interdittive a carico della Società;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente contrastati dalla Società e comunque contrari agli interessi della stessa, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della Società oltre che alle disposizioni di legge;
- consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio costante dei processi aziendali sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2. PRINCIPI

Ai sensi di quanto esplicitamente previsto dal Decreto, i principi fondamentali a cui il Modello si ispira sono:

ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata e congrua;

nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo e, quindi, deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;

i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità assegnate;

il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, compresa la supervisione.

2.3. DESTINATARI

I principi e i contenuti del presente Modello sono rivolti ai Destinatari e, quindi, ai componenti degli organi sociali, al management e ai dipendenti della Società nonché a tutti coloro che operano per lo svolgimento di attività e per il conseguimento degli obiettivi della Società.

2.4. PRECEDENTI DI PREVISIONE DEL MODELLO

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una dettagliata attività di analisi diretta alla costruzione di un sistema di individuazione, prevenzione e gestione dei potenziali rischi-reato.

Di seguito sono sinteticamente descritte le diverse attività realizzate:

Mappatura delle attività a rischio ed individuazione dei rischi potenziali. Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare le aree di attività della Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto. L'individuazione delle attività e dei processi aziendali a rischio è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (struttura organizzativa, procedure, procure, ecc.) ed approfondimenti con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale. Per i reati potenzialmente realizzabili sono state individuate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita. Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un grafico contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l'indicazione di quelle a rischio (cfr. Allegato A). L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza

sul lavoro è stata effettuata anche tenendo conto della valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal T.U. Sicurezza Capitolo III, Sezione II.

As-is analysis. Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, per poi effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione trasmessa, si è provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o tracciabilità delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.).

Gap analysis. Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli e le relative iniziative da intraprendere, attività che sono poi state effettivamente intraprese dalla Società.

Predisposizione del Modello. In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, la Società ha provveduto alla predisposizione del primo Modello, la cui struttura è descritta nel successivo paragrafo 2.6, indicando le modalità per provvedere al suo aggiornamento.

Tutti gli esiti delle fasi sopra descritte sono stati condivisi dalle strutture aziendali interessate.

In particolare, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati:

Si è proceduto all'inquadramento delle attività aziendali per l'individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell'interesse e a vantaggio della Società. Inoltre, in ragione della estensione della responsabilità degli enti anche in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose, l'analisi delle attività a rischio è stata estesa anche alle attività potenzialmente esposte al rischio di incidenti per i lavoratori ed i terzi che possano verificarsi sui luoghi di lavoro in ragione della violazione della normativa antinfortunistica.

Sono state considerate a rischio anche quelle aree le cui attività potrebbero avere un rilievo indiretto e strumentale per la commissione di talune fattispecie di reato (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione; consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, pubblicità);

Con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Società intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

La nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è stata quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico o che prevedano la fruizione di fondi pubblici.

2.5. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è costituito innanzitutto dalla presente Parte Generale nella quale, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello stesso, l'individuazione dei reati di cui al Decreto, la composizione ed i poteri dell'OdV, i flussi informativi aziendali per un efficace funzionamento del Modello e il sistema disciplinare per le violazioni del Modello.

La verifica periodica del Modello Organizzativo è fatta in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Oltre alla Parte Generale, il presente Modello si compone di una Parte Speciale formata da una serie di allegati che lo integrano al fine di rispettare i contenuti voluti dalla norma di cui all'art. 6 del Decreto. In particolare:

Allegato A: Mappatura dei rischi aziendali e adeguatezza del Modello, all'interno della quale sono riportati, tra l'altro, le fattispecie di reato, le attività aziendali a rischio, i principi aziendali di comportamento relativi alle fattispecie di reato più rilevanti per la Società (in materia di sicurezza del lavoro, societaria, di riciclaggio e ricettazione, informatica e ambientale). Tenuto conto dell'attuale mappatura dei rischi, al momento non si è ritenuto necessario attivare parti speciali inerenti i reati contro la fede pubblica, contro la personalità dello stato, contro la personalità individuale, per gli abusi di mercato, di frode informatica, nonostante di ciò si sia tenuto comunque conto in un apposito allegato relativo ai principi generali di comportamento per i reati con rischio di commissione potenzialmente basso.

Allegato B: Codice di Condotta;

Allegato C: Organizzazione aziendale [ad uso interno];

Allegato D: Articolazione dei poteri e sistema di deleghe [ad uso interno];

Allegato E: Diffusione e aggiornamento del Modello.

Questa struttura è stata scelta perché favorisce l'aggiornamento continuo del Modello mediante inserimento di nuovi Allegati ed il contemporaneo aggiornamento del testo di questa Parte Generale.

Originale rev. 00

21/03/23

17

2.6. I REATI

Nella tabella 1 che segue si riportano le fattispecie penali rilevanti ai fini del Decreto con le relative sanzioni pecuniarie ed interdittive previste, mentre di seguito l'elenco dei reati aggiornati, contemplati dal Decreto 231

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 71.

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);

Originale rev. 00

21/03/23

18

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art.24 ter D.Lgs.231/2011)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art.416 ter c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona (art.630 c.p.).

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art.25 bis-1 D.Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla legge 23 luglio 2009, n.99, art.15].

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art.513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.);
- Vendita di prodotto industriali con segni mendaci (art.517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà (art.517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti agro alimentari (art.517 quater c.p.);

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- False comunicazioni sociali, anche se di lieve entità (art. 2621 e 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati, anche sotto il profilo della istigazione (art.2635, comma 1 e 6, c.c.);

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3] e comunque i delitti che siano posti in essere in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York nel dicembre del 1999.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8], (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

Originale rev.00 21/03/23

21

- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso in violazione dell'art.55, comma 2, d.lgs.123/2007);

- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p. commesso in violazione dell'art.55, comma 2, D.Lgs.123/2007);

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e successive modifiche].

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art.648 ter 1, c.p.).

Delitti in materia di violazione dei diritti di autore (art. 25 novies, D.Lgs.231/2001)

- Articoli 171, comma 1, lettera a bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n.633 sul diritto di autore.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 decies D. Lgs.231/2001) corrispondente all'art.377 bis c.p.

Originale rev.00 21/03/23

22

Reati Ambientali (art.25 undecies D.Lgs.231/2001) che determinano l'applicazione di sanzioni pecuniarie, valutate anche con l'aggravante di cui all'art.452 octies c.p.

- Inquinamento ambientale (art.452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art.452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452 quinquies c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies D.Lgs. 231/2001)

- Delitti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, gli articoli 22, comma 12 bis, 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, applicazione di sanzioni pecuniarie.

Razzismo e xenofobia (art.25 terdecies D.Lgs.231/2001)

- Delitto di cui all'art.3, comma 3 bis, legge 13 ottobre 1975, n.654.

Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco (art.25 quaterdecies D. Lgs.231/2001)

- Articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n.401.

Reati tributari (art.25 quinquedecies D.Lgs.231/2001)

- Delitti di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74.

Contrabbando (art.25 sexiesdecies D.Lgs.231/2001)

- Delitti DPR 23 gennaio 1973, n.43.

Tabella 1 - Reati e sanzioni

Norma di riferimento	Reato presupposto	Sanzioni pecuniarie					Sanzioni interdittive				Privato di pubblici uffici (art.231/2001, comma 2 lett. c)
		Quota (min. max.)	Imponi (min. max.)	Impedimento dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca autorizzazioni (art.231/2001, comma 2 lett. b)	Divieto di contrarre con la PA (art.231/2001, comma 2 lett. c)	Esclusione da asservimenti (art.231/2001, comma 2 lett. d)	Esclusione da incarichi di fiducia (art.231/2001, comma 2 lett. e)	Esclusione da incarichi di politica pubblica (art.231/2001, comma 2 lett. f)		
Art 24 Decreto	Art 316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)	Fino a 500 Con aggravante: 200-500	Fino a 774.500,00 Con aggravante: 51.600,00- 929.400,00	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Art 24 Decreto	Art 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni da parte dello stato)	Fino a 500 Con aggravante: 200-500	Fino a 774.500,00 Con aggravante: 51.600,00- 929.400,00	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Art 24 Decreto	Art 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)	Fino a 500 Con aggravante: 200-500	Fino a 774.500,00 Con aggravante: 51.600,00- 929.400,00	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Art 24 Decreto	Art 640, comma 2 n. 1 c.p. (Truffa a danni dello Stato)	Fino a 500 Con aggravante: 200-500	Fino a 774.500,00 Con aggravante: 51.600,00- 929.400,00	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Originale DATA: 21/03/23

Pag. 24 of 78

Norma di riferimento	Sanzioni pecuniarie			Sanzioni amministrative			Disposizioni di pubblica utilità o servizi commessi a carico dell'interessato
	Alibi (mese o mesi)	Impeti (mese o mesi)	Alibi (mese o mesi)	Sequestro o sospensione autorizzativa (mese o mesi)	Disposizioni di pubblica utilità o servizi commessi a carico dell'interessato	Esposizione da assumere (mese o mesi)	
Art. 24 Decreto	Fino a 500 Con aggravante: 200-600	Fino a 774.500,00 Con aggravante: 51.600,00- 929.400,00	-	-	SI	SI	SI
Art. 24 Decreto	Fino a 500 Con aggravante: 200-600	774.500,00 Con aggravante: 51.600,00- 929.400,00	-	-	SI	SI	SI
Art. 24 bis c. 1 Decreto	100 - 500	25.800,00 - 774.500,00	SI	SI	no	no	SI (da 3 mesi a 2 anni)
Art. 24 bis c. 1 Decreto	100 - 500	25.800,00 - 774.500,00	SI	SI	no	no	SI (da 3 mesi a 2 anni)
Art. 24 bis c. 1 Decreto	100 - 500	25.800,00 - 774.500,00	SI	SI	no	no	SI (da 3 mesi a 2 anni)
Art. 24 bis c. 2 Decreto	100 - 300	25.800,00 - 464.700,00	no	no	SI	SI	SI (da 3 mesi a 2 anni)

Originale rev.00 21/03/23

25

Norma di riferimento	Sanzioni pecuniarie			Sanzioni amministrative			Disposizioni di pubblica utilità o servizi commessi a carico dell'interessato
	Alibi (mese o mesi)	Impeti (mese o mesi)	Alibi (mese o mesi)	Sequestro o sospensione autorizzativa (mese o mesi)	Disposizioni di pubblica utilità o servizi commessi a carico dell'interessato	Esposizione da assumere (mese o mesi)	
Art. 24 bis c. 2 Decreto	100 - 300	25.800,00 - 464.700,00	no	no	SI	SI	SI (da 3 mesi a 2 anni)
Art. 24 bis c. 3 Decreto	Fino a 400	25.800,00 - 619.600,00	Fino a 400	No	SI	SI	SI (da 3 mesi a 2 anni)
Art. 24 bis c. 3 Decreto	Fino a 400	25.800,00 - 619.600,00	Fino a 400	No	SI	SI	SI (da 3 mesi a 2 anni)
Art. 24 ter c. 1 Decreto	Da 400 a 1000	619.600,00 - 1.549.000,00	Da 400 a 1000	SI (1 anno min)	SI (1 anno min)	SI (1 anno min)	SI (1 anno min)
Art. 24 ter c. 2 Decreto	300-800	77.400,00 - 206.400,00	300-800	SI (1 anno min)	SI (1 anno min)	SI (1 anno min)	SI (1 anno min)

Originale rev.00 21/03/23

26

Norma di riferimento	Reato presupposto	Sanzioni pecuniarie				Sanzioni interdittive				Disposizione di pubblica utilità art. 101 c.p. o art. 102 c.p. comma 2 lett. b) Decreto
		Quota (min - max)	Obbligo (min - max)	Impetti (min - max) in c.p.	Intervento dell'azienda giudiziaria	Intervento di sorveglianza (min - max) c.p. o art. 101 c.p. comma 2 lett. b) Decreto	Intervento di sorveglianza (min - max) c.p. o art. 101 c.p. comma 2 lett. b) Decreto	Disposizione di pubblica utilità art. 101 c.p. o art. 102 c.p. comma 2 lett. b) Decreto		
Art. 25 c. 1 Decreto	Art. 318, 321 e 322 commi 1 e 3 e 346 bis c.p. (corruzione impropria ed istigazione alla corruzione impropria)	100-200	Fino a 309.800,00	-	-	-	-	-	-	-
Art. 25 c. 1 Decreto	Art. 314, comma 1, 316 e 323 c.p. commessi contro interessi della UE	100-200	Fino a 309.800,00	-	-	-	-	-	-	-
Art. 25 c. 2 Decreto	Art. 319, 319 ter c. 1, 321, 322 c. 2 e 4 c.p. (corruzione giudiziaria e istigazione alle corruzioni)	200-600	51.600,00 - 929.400,00	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (max 1 anno) (max 1 anno) (max 1 anno)
Art. 25 c. 3 Decreto	317, 319 c.p. aggravato ex 319 bis, 319 ter c. 2, 319 quater, 321 c.p. (concessione, corruzione in atti giudiziari aggravata)	300-800	77.400,00 - 1.239.200,00	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (min 4 anni max 7 anni)	Si (max 1 anno) (max 1 anno) (max 1 anno)
Art. 25 bis, comma 1, lett a) Decreto	Reati di falsi in moneta, in carte di credito e in valori di bollo Art. 453 c.p.	300-800	77.400,00 - 1.239.200,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno) (max 1 anno) (max 1 anno)
Art. 25 bis, comma 1, lett b) Decreto	Art. 454, 460, 461 c.p.	100-500	629.000,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno) (max 1 anno) (max 1 anno)
Art. 25 bis, comma 1, lett c) Decreto	Art. 455	Fino a 500 ridotte da 1/3 ad 1/2	629.000,00 Ridotte da 1/3 ad 1/2	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno) (max 1 anno) (max 1 anno)

Norma di riferimento	Reato presupposto	Sanzioni pecuniarie				Sanzioni interdittive				Disposizione di pubblica utilità art. 101 c.p. o art. 102 c.p. comma 2 lett. b) Decreto
		Quota (min - max)	Obbligo (min - max)	Impetti (min - max) in c.p.	Intervento dell'azienda giudiziaria	Intervento di sorveglianza (min - max) c.p. o art. 101 c.p. comma 2 lett. b) Decreto	Intervento di sorveglianza (min - max) c.p. o art. 101 c.p. comma 2 lett. b) Decreto	Disposizione di pubblica utilità art. 101 c.p. o art. 102 c.p. comma 2 lett. b) Decreto		
Decreto										
Art. 25 bis, comma 1, lett d) Decreto	Art. 457 e 464 c.p.	100-200	Fino a 51.600,00							
Art. 25 bis, comma 1, lett e) Decreto	Art. 459 c.p.	Sanzioni di cui alle lettere c e d ridotte ad 1/2	Sanzioni lett. A,c e d ridotte fino ad 1/2	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)
Art. 25 bis, comma 1, lett f) Decreto	Art. 464, comma 1, c.p.	100-500	129.000,00							
Art. 25 bis, comma 1, lett g) Decreto	Art. 473 e 474 c.p.	100-300	77.400,00							
Art. 25 bis-1, comma 1, lett a) Decreto	Art. 513, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater c.p. (Delitti contro l'industria e il commercio)	100-500	Fino a 129.000,00	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno)	Si (max 1 anno) (max 1 anno) (max 1 anno)
Art. 25 bis-1, comma 1, lett b) Decreto	Art. 513 bis e 514 c.p.	100-800	Fino a 206.400,00	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si (max 1 anno) (max 1 anno) (max 1 anno)

Norma di riferimento	Reato presuppuesto	Sanzioni pecuniarie				Sanzioni interdittive				Bipetto di pubblicità
		Quota (min-max)	Imposti (min-max) in euro	Inascolte dall'arbitro dell'arbitrato	Sequela o revoca autorizzativa permissi art. 2622	Dispositi di restrizione con la PA art. 2623	Esclusione da finanziamenti pubblici art. 2624	Diritto di cattura con la PA art. 2623	Esclusione da appalti art. 2624	
Art. 25 ter Lett. a et s-bis Decreto	Falso comunicazioni sociali (art. 2623 c.c.) Corruzione tra privati aggravata (art. 2635 bis, comma 1 c.c.)	200 - 400 Con aggravante: 266 - 533	51.600,00 - 619.600,00 con aggravante: 925.617,00	-SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Art. 25 ter Lett. a bis Decreto	Falso comunicazioni di lieve entità (art. 2621 bis)	100 - 200 Con aggravante: 133 - 266	309.800,00 con aggravante: 34.314,00 - 925.617,00	-	-	-	-	-	-	-
Art. 25 ter Lett. b) Decreto	Falso comunicazioni sociali non rilevanti (art. 2622 c.c.)	400 - 600 Con aggravante: 533 - 800	103.200,00 - 929.400,00 con aggravante: 137.514,00 - 1.239.200,00	-	-	-	-	-	-	-
Art. 25 ter Lett. d) et m) Decreto	Contravvenzione di falso in prospetto (art. 2623, comma 1, c.c.) Contravvenzione di falso nelle relazioni o comunicazioni della società di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	200 - 360 Con aggravante: 266 - 346	51.600,00 - 402.740,00 con aggravante: 68.628,00 - 535.954,00	-	-	-	-	-	-	-

Norma di riferimento	Reato presuppuesto	Sanzioni pecuniarie				Sanzioni interdittive				Bipetto di pubblicità
		Quota (min-max)	Imposti (min-max) in euro	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca autorizzativa permissi art. 2622	Diritto di cattura con la PA art. 2623	Esclusione da finanziamenti pubblici art. 2624	Diritto di cattura con la PA art. 2623	Esclusione da appalti art. 2624	
Art. 25 ter Lett. e Decreto	Delitto di falso in prospetto (art. 2623, comma 2, c.c.)	400 - 660 Con aggravante: 533 - 880	103.200,00 - 1.022.340,00 con aggravante: 137.514,00 - 1.363.120,00	-	-	-	-	-	-	-
Art. 25 ter Lett. g et s) Decreto	Delitto di falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (art. 2624, comma 2, c.c.) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2625, commi 1 e 2)	400 - 800 Con aggravante: 533 - 1066	103.200,00 - 1.239.200,00 con aggravante: 137.514,00 - 1.561.234,00	-	-	-	-	-	-	-
Art. 25 ter Lett. h, l, l, m et n) Decreto	Imped. Contr. (art. 2625, comma 2, c.c.), form fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indeb. resit. dei conferimenti (art. 2626 c.c.), contravv. di illegittimità (art. 2627 c.c.) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	200 - 360 Con aggravante: 266 - 480	51.600,00 - 557.640,00 con aggravante: 68.628,00 - 743.520,00	-	-	-	-	-	-	-

Norma di riferimento	Sanzioni pecunarie				Sanzioni interdittive				Sanzioni accessorie
	Quanto (min - max) in euro	Limiti di pena (min - max) in euro	Scoperta o scoperta autorizzativa (art. 10 comma 2 lett. b) Decreto)	Distacco di agenzia (art. 10 comma 2 lett. c) Decreto)	Esposizione di agenzia (art. 10 comma 2 lett. d) Decreto)	Diritto di voto (art. 10 comma 2 lett. e) Decreto)	Diritto di voto (art. 10 comma 2 lett. f) Decreto)	Diritto di voto (art. 10 comma 2 lett. g) Decreto)	
Art. 25 per lett. e o f del Decreto	300 - 650 Con aggravante: 400 - 880	77.400,00 - 1.022.240,00 con aggravante: 103.200,00 - 1.363.120,00	-	-	-	-	-	-	-
Art. 25 per lett. f del Decreto	400 - 1000 Con aggravante: 533 - 1333	103.200,00 - 1.549.000,00 con aggravante: 137.514,00 - 2.064.917,00	-	-	-	-	-	-	-
Art. 25 quater c.1, lett. a) del Decreto	200-700	51.600,00 - 180.600	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3
Art. 25 quater c.1, lett. b) del Decreto	400-1000	103.000,00 - 258.000,00	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante 25 c. 3

Originale rev. 00 21/03/23

31

Norma di riferimento	Sanzioni pecunarie				Sanzioni interdittive				Sanzioni accessorie
	Quanto (min - max) in euro	Limiti di pena (min - max) in euro	Quota (in percentuale)	Quota (in percentuale)	Interdizione dall'esercizio (art. 10 comma 2 lett. a) Decreto)	Interdizione dall'esercizio (art. 10 comma 2 lett. b) Decreto)	Interdizione dall'esercizio (art. 10 comma 2 lett. c) Decreto)	Interdizione dall'esercizio (art. 10 comma 2 lett. d) Decreto)	
Art. 25 quater c.4 del Decreto	300-700	77.400,00 - 1.022.240,00	Come comma 1 e 2 art.25	Come comma 1 e 2 art.25	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	Si (min 1 anno)	
Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001	300-700	77.400,00 - 1.022.240,00	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	
Art. 25 quinquies lett.a) del Decreto	400-1000	103.200,00 - 1.549.000,00	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	
Art. 25 quinquies lett.b) del Decreto	300-800	77.400,00 - 1.239.200,00	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	Si (min 1 anno) + interruzione definitiva se aggravante	

Originale rev. 00 21/03/23

32

Materia di riferimento	Ratio presupposto	Sanzioni pecuniarie				Sanzioni interdittive			Divieto di pubblicità (art. 20 c.p.) o (art. 20 c.p.) o (art. 20 c.p.)
		Quota (min-max)	Impedimenti (art. 9 c.p.)	Invasione dell'esercizio dell'attività	Suspensione o interruzione licenze o permessi (art. 9 comma 2 lett. b Decreto)	Divieto di contrarre con la P.A. (art. 9 comma 2 lett. b Decreto)	Esclusione da appalti pubblici (art. 9 comma 2 lett. b Decreto)		
Art. 25 quinquies Decreto	600 bis, comma 2, 600 ter, comma 3 e 4 e 600 quater c.p.	200-700	51.600,00 - 1.135.300,00	SI (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravata	SI (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravata	SI (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravata	SI (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravata	SI (max 1 anno)	
Art. 25 sexties Decreto	Abusi di mercato	400-1000 se aggravato: fino a 10 volte il profitto il prodotto	103.200,00 - 1.549.000,00	-	-	-	-	-	
Art. 25 septies commi 1 e 2 Decreto	589 c.p. omicidio colposo aggravato (Violazione norme antidroga)	Minimo 1000 per aziende primo comma 27 septies Da 700000 Per i casi	11 1.549.000,00 21.64.500,00 - 1.549.000,00	SI (min 3 mesi, max 1 anno)	SI (min 3 mesi, max 1 anno)	SI (min 3 mesi, max 1 anno)	SI (min 3 mesi, max 1 anno)	SI (max 3 mesi, max 1 anno)	
Art. 25 octies c.3 Decreto	590 comma 3 c.p. (lesioni gravissime con violazione norme antidroga)	100 - 250	25.800,00 - 387.250,00	SI (max 6 mesi)	SI (max 6 mesi)	SI (max 6 mesi)	SI (max 6 mesi)	SI (max 2 anni)	
Art. 25 octies Decreto	Ricettazione, riciclaggio etc. 648, 648 bis, 648 ter e 648 Sr. provenienti cointe nel max.5 anni	200- 800 400-1000	103.200,00 - 1.549.000,00	SI (max 2 anni)	SI (max 2 anni)	SI (max 2 anni)	SI (max 2 anni)	SI (max 2 anni)	

Materia di riferimento	Ratio presupposto	Sanzioni pecuniarie			Sanzioni interdittive			Divieto di pubblicità (art. 20 c.p.) o (art. 20 c.p.) o (art. 20 c.p.)
		Quota (min-max)	Impedimenti (art. 9 c.p.)	Invasione dell'esercizio dell'attività	Suspensione o interruzione licenze o permessi (art. 9 comma 2 lett. b Decreto)	Divieto di contrarre con la P.A. (art. 9 comma 2 lett. b Decreto)	Esclusione da appalti pubblici (art. 9 comma 2 lett. b Decreto)	
Art. 25 novies Decreto	Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies octies)	100-500	25.800,00- 774.500,00	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)
Art. 25 decies Decreto	377 bis c.p.	100-500	25.800,00- 774.500,00	-	-	-	-	-
Art. 10 c. 2 L. 146/2006	Reati associativi transnazionali	400-1000	103.200,00 - 1.549.000,00	SI (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravata	SI (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravata	SI (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravata	SI (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravata	SI (min 1 anno) + interdizione definitiva se aggravata
Art. 10 c. 2 L. 146/2006	Traffico di migranti transnazionale	200-1000	51.600,00 - 1.549.000,00	SI (max 2 anni)	SI (max 2 anni)	SI (max 2 anni)	SI (max 2 anni)	SI (max 2 anni)
Art. 10 c. 9 L. 146/2006	Innalzo alla giustizia transnazionale	Max 500	25.800,00 - 774.500,00	-	-	-	-	-
Art. 25 undecies e D.Lvo 152/2006 e D.lgs. 121/2011	Reati ambientali (Art. 432 bis c.p.)	250 - 600	66.564,00 - 929.400,00	SI interdizione definitiva se aggravata	SI interdizione definitiva se aggravata	SI interdizione definitiva se aggravata	SI interdizione definitiva se aggravata	SI (max 1 anno)

Norma di riferimento	Esito presupposto	Sanzioni pecuniarie		Sanzioni interdittive		Disposizioni di pubblica utilità art. 47 c.p. art. 2 comma 2 lett. c) Decreti
		Quota (min-max)	Importi (min-max) in euro	Intervento dell'operatore dell'attività	Scoperta o accertamento di reato o comma 2 lett. b) Decreti	
Art. 25 undecies comma 1 lett. b)	Art. 452 quater c.p.	400 - 800	103.000,00 - 1.239.000,00	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)
Art. 25 undecies comma 1 lett. c)	Art. 452 quinquies c.p.	200 - 500	51.600,00 - 774.500,00	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)
Art. 25 undecies comma 1 lett. d)	Art. 452 octies c.p.	300 - 1000	77.400,00 - 1.549.000,00	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)
Art. 25 undecies comma 1 lett. e)	Art. 452, sexties c.p.	250-600	64.500,00 - 925.400,00	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)
Art. 25 undecies comma 1 lett. f)	Art. 727 bis c.p.	100- 250	25.800,00	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)
Art. 25 undecies comma 1 lett. g)	Art. 753 bis c.p.	150 - 250	38.700,00 - 387.250,00	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)
Art. 25 duodecies Decreto	Imp. cittadini di paesi terzi soggiorno irregolare TU 286/1998, art.22 comma 12 bis	100 - 200	25.800,00 - 150.000,00	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)	SI (max 1 anno)
Art.25 duodecies comma 1 bis	TU 286/1998, art.12 commi 3, 3 bis, 3 ter	400- 1000	103.200,00 - 1.549.000,00	SI (min 1 anno)	SI (min 1 anno)	SI (min 1 anno)

Originale rev.00 21/03/23

35

Norma di riferimento	Esito presupposto	Sanzioni pecuniarie		Sanzioni interdittive		Disposizioni di pubblica utilità art. 47 c.p. art. 2 comma 2 lett. c) Decreti
		Quota (min-max)	Importi (min-max) in euro	Intervento dell'operatore dell'attività	Scoperta o accertamento di reato o comma 2 lett. b) Decreti	
Decreto						
Art.25 duodecies comma 1 ter Decreto	TU 286/1998, art.12 comma 5	100-200	25.800,00- 51.600,00	SI (min 1 anno)	SI (min 1 anno)	SI (min 1 anno)
Art.25 terdecies comma 1 Decreto	Legge 654/1975, art.3 comma 2 bis	200-600	51.600- 206.400	SI (min 1 anno) Con aggravante art.16 comma 3 Decreto	SI (min 1 anno) Con aggravante art.16, comma 3 Decreto	SI (min 1 anno) Con aggravante art.16, comma 3 Decreto
Art.25 quaterdecies comma 1 Decreto	Legge 401/1989 art.1 e 4 Fidej. in competizioni sportive e scommesse	100- 500	25.800,00- 774.500,00	SI (min 1 anno)	SI (min 1 anno)	SI (min 1 anno)
Art.25 quinquedecies comma 1, a), c), d) Decreto	D.lgs.74/2000 Reati in art.13, art.8, comma 1, comma 2 bis, art.10, art.11	100-500	25.800,00- 774.500,00	SI (min 1 anno)	SI (min 1 anno)	SI (min 1 anno)

Originale rev.00 21/03/23

36

Voci di riferimento	Esito presupposto	Sanzioni pecuniarie		Iniziazione dall'esercizio dell'attività	Sanzioni interdittive		Disporre di stabilimento, impianto, attrezzature, mezzi di trasporto, ecc. (art. 2 comma 2 lett. c) Decreto)	Disporre di personale (art. 2 comma 2 lett. c) Decreto)
		Quota (mln. -mily)	Interdetti (art. 2 comma 2 lett. c) in vige.					
Art.25 quinquiesdecies Comma 1 bis, e), f), g) Decreto	D.lgs.74/2000 Reati tributari Art.2, comma 2 bis	100-400	25.800,00-619.600,00					
Art.25 quinquiesdecies Comma 1 bis, lett. c) Decreto	Legge 74/2000 sistemi fraudolenti transfront. Art.1	100-300 Aumentabile fino ad 1/3	25.800,00-464.700,00		SI	SI	SI	SI
Art.25 quinquiesdecies Comma 1 bis, lett. c) Decreto	Legge 74/2000 sistemi fraudolenti transfront. Art.3, art. 10 quater	100-400 Aumentabile fino ad 1/3	25.800,00-619.600,00		SI	SI	SI	SI
Art.25 sedicesies, commi 1 e 2 Decreto	Der. 53/1973 Se aggravato da profitto, comma 2	100-200 100-400	25.800-309.800 25.800-619.400		SI	SI	SI	SI

Originale rev. 00 21/03/23

37

In ragione dell'attività della Società, si è deciso di incentrare maggiormente l'attenzione sull'individuazione delle aree sensibili alla commissione dei reati previsti dai seguenti articoli del Decreto (vedi Allegato A.1 alla Parte Speciale - Mappatura delle aree a rischio):

- Art.25, septies, Reati in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro);
- Art. 25 undecies, Reati ambientali.
- Art. 24, indebita percezione di erogazioni pubbliche;

A tal riguardo sono state previste delle specifiche trattazioni negli Allegati di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Inoltre, non si può escludere in via astratta l'eventuale possibilità di commissione dei seguenti reati nell'interesse o a vantaggio della Società:

- Art. 24 bis (reati di criminalità informatica);
- Art. 25 ter (reati in materia societaria);
- Art. 25 *quinquies* (reati contro la libertà individuale);
- Art. 25-*octies* (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
- Legge 146/2006 (reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia);
- Art. 25 duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Con riferimento ai reati sopra richiamati si è considerato che le previsioni del Codice di Condotta e del presente Modello appaiono idonei alla prevenzione delle condotte illecite ipotizzate. Nondimeno, si è ritenuto utile specificare alcune regole comportamentali nella Parte Speciale, al fine di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo già in essere, (cfr. Allegato A.5)

Infine, l'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a ritenere remota la possibilità di commissione dei seguenti reati nell'interesse o a vantaggio della Società:

- falso nummario (Art. 25 bis);
- contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e sostituzione minorile (Art. 25 quinquies).

Per tali ultime tipologie di reati è apparso sufficiente il richiamo alle regole di cui al Codice di Condotta della Società. Nell'ambito delle attività di mappatura rischi,

Originale

DATA: 21/03/23

Pag. 38 a 78

sono peraltro state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- a) Sistema organizzativo. La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:
 - formalizzazione del sistema mediante documento denominato mansionario;
 - limitato numero dei soggetti deputati ad operare a livello amministrativo verso l'esterno, oltre all'Amministratore unico infatti vengono individuati tre dipendenti con mansioni differenziate l'uno dall'altro con interfaccia verso l'esterno;
 - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
 - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle mansioni e responsabilità assegnate.
- b) Procedure. In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure note per regolamentare le attività svolte nelle aree a rischio, tenendo conto della presenza di sistemi di gestione certificati e ampiamente regolamentati che hanno favorito l'integrazione di tali metodologie operative nel Modello.
- c) Sistema autorizzativo. L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. La presenza dell'Amministratore unico firmatario degli atti con rilevanza esterna della società, garantisce un capo unitario di responsabilità e di imputazione del rischio;
- d) Sistema di controllo di gestione finanza compresa. In tale ambito è stato analizzato chi siano i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.
- e) Monitoraggio dei processi e gestione della documentazione. L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema (anche informatico) di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.
- f) Principi etici formalizzati nel Codice di Condotta e nel Codice Etico.
- g) Sistema disciplinare. Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Società, sia da parte di Amministratori, Organismo di Vigilanza e Partners.

- h) Comunicazione al personale e sua formazione. Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e preparazione del personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Modello, del Codice di Condotta e del Codice Etico, nonché alla conseguente e mirata formazione del personale.

2.7. QUALITÀ

E' fatto obbligo agli Esponenti aziendali e, più in generale, ai Destinatari, di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il presente Modello.

L'art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede che debba essere affidato ad un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

L'Amministratore avuto riguardo alla struttura, alla realtà e alle concrete caratteristiche organizzative societarie e azionarie della Società, ha nominato un consulente esterno che vanta specifiche competenze in materia, affidandogli il fondamentale compito di monitoraggio di cui sopra.

Nella ricerca della figura dell'Organismo di Vigilanza, la Società ha definito una serie di parametri (skill) atti a definire le caratteristiche peculiari affinché il professionista incaricato possa efficacemente operare e supportare il mantenimento e lo sviluppo del Modello stesso.

Similmente ai rischi evidenziati, le competenze sono definite in ordine decrescente:

- Esperienza come RSPP esterno;
- Conoscenza del settore di maggiore riferimento della società, normativa in materia ambientale e di smaltimento rifiuti;
- Conoscenza ed esperienza di gestione amministrativa, contabile, in materia di finanza societaria e gestione dell'anticorruzione;
- Conoscenza della normativa contrattuale, rapporti sindacali, statuto dei lavoratori;
- Conoscenze in campo informatico, gestione di reti, protezione e gestione dati.

L'OdV deve avere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli Esponenti Aziendali e non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con la Società, i suoi esponenti o i soggetti in posizione apicale avutisi nei 3 anni precedenti o attuali rispetto alla nomina.

Costituiscono in ogni caso motivi di ineleggibilità o di decadenza dell'OdV:

- a) relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il secondo grado con: componenti del Consiglio di Amministrazione della Società: persone che rivestono funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione della Società: sindaci della Società: rapporti di collaborazione con la società di revisione;

b) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;

c) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;

d) funzioni di amministratore ricoperte, nei tre esercizi sociali precedenti alla nomina quale OdV, in imprese sottoposte a procedure concorsuali;

e) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale OdV;

f) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento", in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto;

g) condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento", a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione della Società potrà disporre la sospensione delle funzioni e/o dei poteri dell'OdV e la nomina di un interim o la revoca dei poteri. Rientrano tra i casi di particolare gravità:

- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento);
- grave inadempimento delle funzioni dell'OdV.

L'OdV riferisce direttamente all'Amministratore.

Nello svolgimento della propria funzione l'OdV può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne. L'OdV presenta periodicamente, con cadenza almeno annuale il proprio piano d'intervento, individuando le attività che andrà a svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto anche delle attività dell'OdV, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare. Eventuali superamenti del budget determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'OdV al Consiglio di Amministrazione della Società. Il compito di vigilanza e di controllo caratteristico dell'OdV si esplica in via generale attraverso le attività di cui al seguente paragrafo 3.1.

L'OdV opera con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I compiti dell'OdV sono così definiti:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni da parte dei Destinatari;
 - b) monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello;
 - c) verifica dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
 - d) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di adeguatezza e funzionalità del Modello e promozione del necessario aggiornamento;
 - e) approvazione ed attuazione del programma delle attività di vigilanza nell'ambito delle strutture e funzioni della Società;
 - f) cura dei flussi informativi di competenza con il Consiglio di Amministrazione della Società, con la Direzione Generale della Società e con le funzioni aziendali.
- E' demandato all'OdV di definire:
- a) le risorse necessarie e le modalità operative per svolgere con efficacia le attività al fine di evitare che vi sia omessa o insufficiente vigilanza (art. 6 comma i lettera d) del Decreto);
 - b) i provvedimenti necessari per garantire all'OdV ed alle altre risorse di supporto operativo i richiesti autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 comma i, lettera b) del Decreto)

Sotto l'aspetto più operativo sono affidati all'OdV gli incarichi di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse obbligatoriamente allo stesso OdV;

- coordinarsi con le funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione prevista dalle procedure aziendali inerenti le attività a rischio reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;

- verificare che le parti del Modello relative alle diverse tipologie di reati siano adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento delle stesse.

L'OdV non assume responsabilità diretta per la gestione delle attività a rischio che devono essere oggetto di verifica ed è quindi indipendente dalle aree, funzioni e staff aziendali cui fa capo detta responsabilità.

Qualunque problema che possa interferire nelle attività di vigilanza viene comunicato al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e/o al Direttore Generale della Società al fine di risolverlo.

L'OdV non ha il potere o la responsabilità di mutare politiche e procedure aziendali, ma potrà valutarne l'adeguatezza per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Decreto. E' responsabilità dell'OdV proporre gli aggiornamenti al Modello ritenuti necessari per prevenire comportamenti che possano determinare la commissione dei reati, fornendo a tal fine al management raccomandazioni e suggerimenti.

L'OdV ha comunque l'autorità e la responsabilità di raccomandare al management gli aggiornamenti del Modello e la facoltà di ottenere informazioni prima che una procedura riguardante un'attività ritenuta a rischio venga definita.

All'OdV sono attribuite:

- la facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione del proprio incarico;
- la disponibilità delle risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività di competenza dell'OdV.

1.2 POTERI DI ACCESSO

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso, senza limitazioni, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

L'OdV ha l'autorità di accedere a tutti gli atti aziendali, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo, ed in particolare:

documentazione societaria;

documentazione relativa a contratti attivi e passivi;

informazioni o dati relativi al personale aziendale e, più in generale, qualunque tipo di informazione o dati aziendali anche se classificati "confidenziali", fermo rimanendo il rispetto della normativa di legge in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Comunitario 2016/679);

dati e transazioni in bilancio;

procedure aziendali;

piani strategici, budget, previsioni e più in generale piani economico-finanziari a breve, medio e lungo termine.

Nel caso di controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, l'OdV individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Per conseguire le proprie finalità, l'OdV può coordinare la propria attività con quella svolta dai revisori contabili esterni ed accedere ai risultati da questi ottenuti, utilizzando la relativa documentazione.

L'OdV ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale aziendale e, ove necessario, conducendo accertamenti dell'esistenza di determinate informazioni o del patrimonio aziendale.

1.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello è conservato dall'OdV in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni solo previa autorizzazione dell'OdV stesso e del responsabile della funzione aziendale cui le informazioni si riferiscono.

Originale rev. 00

21/03/23

45

2.

FLUSSI INFORMATIVI

2.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV VERSO I VERTICI SOCIETARI

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

L'OdV riporta al Consiglio di Amministrazione le attività svolte secondo le tempistiche specificamente previste nel Modello.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

Continuativa nei confronti del Direttore Generale, il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;

Annuale nei confronti del Consiglio di Amministrazione; a tale proposito viene predisposto uno specifico rapporto annuale relativo all'attività svolta con segnalazione dell'esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti;

Immediata, nei confronti del Presidente e del Direttore Generale, ove risultino accertati fatti di particolare significatività.

In particolare l'OdV è tenuto a comunicare periodicamente al Consiglio di Amministrazione le seguenti informazioni:

Rendicontazione delle attività svolte nel corso del periodo e dei risultati conseguiti, con la segnalazione di eventuali problematiche emerse;

Necessità di modifiche al Modello per cambiamenti organizzativi, modifiche nelle modalità operative gestionali, modifiche nel sistema delle deleghe o adeguamenti normativi.

2.2 FLUSSI INFORMATIVI DALLE AREE AZIENDALI VERSO L'ODV

L'OdV deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Al riguardo:

ciascun responsabile di funzione e figura apicale aziendale comunica, utilizzando il format allegato sub E.3, all'OdV una informativa annuale sullo stato di attuazione del Modello nelle attività e strutture della propria funzione e con la segnalazione

Originale rev. 00

21/03/23

46

delle situazioni maggiormente significative emerse nel periodo, con riferimento alle problematiche inerenti il Decreto;

almeno una volta l'anno la funzione preposta alla gestione dei dati finanziari mette a disposizione dell'OdV il verbale del soggetto deputato alla revisione legale (ex art. 2409-bis/ter c.c.) attestante il controllo sulla procedura di gestione dei flussi finanziari;

ciascun responsabile di funzione e figura apicale aziendale segnala tempestivamente all'OdV cambiamenti nella struttura, nelle modalità operative di gestione, nel sistema di deleghe e negli altri aspetti che possono richiedere modifiche al Modello, utilizzando il format allegato sub E.3;

ciascun responsabile o dipendente deve segnalare prontamente comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello, contattando l'OdV.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

2.3 ALTRI FLUSSI INFORMATIVI

Flussi dall'OdV alle risorse deputate ai controlli.

L'OdV, al termine di ogni verifica periodica, comunica in forma scritta alle risorse deputate ad effettuare i controlli operativi le attività di controllo da svolgere nel successivo periodo.

Flussi dalle risorse deputate ai controlli all'OdV.

Le risorse aziendali interne o esterne, individuate di volta in volta dall'OdV per effettuare i controlli operativi, forniscono all'OdV tempestivamente e comunque prima di ogni rapporto dell'OdV al Consiglio di Amministrazione, le seguenti informazioni:

Report dell'attività svolta con riferimento alle specifiche richieste di controllo formulate in precedenza dall'OdV;

Segnalazione delle problematiche riscontrate.

Segnalazione delle esigenze di modifica del Modello, per quanto di propria competenza.

Flussi dall'OdV alle funzioni aziendali ed ai dipendenti.

All'adozione del Modello, l'OdV si attiva affinché venga diffuso:

Un documento informativo relativo alle prescrizioni della normativa vigente in tema di responsabilità amministrativa aziendale ex Decreto;

il Modello;

il Codice di Condotta.

Il Codice Etico.

Il responsabile delle risorse umane dovrà tempestivamente distribuire ad ogni dipendente aziendale la documentazione ricevuta dall'OdV.

Successivamente ogni modifica della documentazione di cui al punto precedente dovrà essere diffusa a livello aziendale secondo le medesime modalità.

Flussi dal Responsabile per la Sicurezza alle funzioni aziendali

Permane in capo al responsabile per la sicurezza aziendale l'obbligo di fornire indicazioni sui nuovi adempimenti normativi inerenti la tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.

Flussi dalle singole funzioni aziendali al Responsabile per la Sicurezza

Le funzioni aziendali che intendano proporre modifiche ai loro processi organizzativi-produttivi, che potrebbero avere impatto sulla tutela della salute, sull'igiene e sulla sicurezza dei lavoratori, sono tenute a richiedere l'autorizzazione preventiva delle innovazioni proposte al responsabile per la sicurezza aziendale. Quest'ultimo valuterà se dare o meno l'autorizzazione per la modifica dei processi ed eventualmente aggiornare il piano di valutazione dei rischi.

3.1 FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare, vale a dire l'insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme del Modello, costituisce uno strumento indispensabile per garantire l'effettività e l'attuazione del Modello stesso.

Le sanzioni disciplinari si applicano a prescindere dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato per il fatto che costituisce anche violazione delle misure del Modello.

La sanzione disciplinare deve essere proporzionata all'addebito tenendo a tal fine conto sia delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del responsabile. Si ha altresì riguardo, nell'irrogare la sanzione, all'entità del pregiudizio arrecato all'azienda.

3.2 SANZIONI A CARICO DEI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali contenute nel presente Modello, nonché la violazione dei doveri relativi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie sul luogo di lavoro, sono definiti come illeciti disciplinari e sono altresì espressi nel Codice Sanzionatorio.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicabile (CCNL piccola e media industria), nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi, a seconda della loro gravità secondo il principio di proporzionalità e gradualità.

In particolare, nel presente Modello si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle

informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali";

- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della "lieve trasgressione dei regolamenti aziendali" prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 3 giorni il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi derivanti da una "grave trasgressione dei regolamenti aziendali";
- incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "azioni che costituiscono delitto a termine di legge".

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate secondo il già citato principio di proporzionalità, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale.

3.3 SANZIONI A CARICO DEI DIRIGENTI

Scep Srl valuta con particolare rigore la violazione delle previsioni in termini di etica, protocollo e precetti penali da parte di coloro che rivestono ruoli di vertice nella Società e che siano in grado di impartire ai soggetti subordinati buone pratiche o, al contrario, protocolli operativi errati o illeciti.

A tal fine, l'OdV deve immediatamente essere informato di qualsiasi tipo di segnalazione, comunicazione scritta o verbale, o notizia di reato, riguardante uno degli amministratori.

Anche per i dirigenti vengono applicate le procedure sanzionatorie sopra indicate.

La violazione delle misure previste dal Modello può costituire, in proporzione alla gravità del fatto e all'entità del danno cagionato alla Società, causa di applicazione di provvedimento disciplinare previsto dalle leggi e dai contratti vigenti, nonché di licenziamento per giusta causa allorché venga meno il rapporto fiduciario.

Si precisa, al riguardo, che al momento attuale non vi sono posizioni lavorative con funzione "dirigenti" nella Società, laddove accadesse sarà applicato il CCNL Dirigenti CCNL Piccola e media industria.

3.4 SANZIONI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più soggetti l'OdV informa l'Amministratore affinché siano presi gli opportuni provvedimenti tra cui, ad previsti dalla legge.

3.5 MISURE A CARICO DEI TERZI (CONSULENTI, PARTNERS)

La violazione da parte dei Partners delle regole di cui al presente Modello costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Originale rev. 00

21/03/23

51

In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati alla Società in conseguenza della violazione delle misure previste dal Modello.

3.6 PUBBLICAZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare previsto dal Modello viene opportunamente pubblicizzato, in modo tale da renderlo conoscibile a chiunque vi sia soggetto.

In particolare, per i lavoratori dipendenti dovranno essere rispettate le modalità di pubblicazione previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti, mediante affissione in luoghi accessibili liberamente ai lavoratori.

Il Modello verrà inoltre pubblicato sul sito internet della Azienda in una sezione specifica.

A seguito dell'adozione del presente Modello, la Società indica chi sarà deputato alla formazione per i nuovi assunti.

PARTE SPECIALE

ALLEGATO A - MAPPATURA RISCHI E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Allegato A.1 - Mappatura delle aree a rischio

Sotto l'aspetto del rischio, per una più efficace valutazione e graduazione dello stesso, sono stati considerati due aspetti: in primo luogo l'attinenza dell'ipotetico reato con l'attività d'impresa e i relativi interessi o vantaggi che l'azienda può trarre dall'illecito, in secondo luogo il grado di impatto sull'azienda in termini di sanzioni.

Nella figura 1 si riportano in forma grafica tali due aspetti considerati: i quadranti che derivano mettono in evidenza in basso a sinistra i rischi aziendali che, pur presenti, sono di livello basso, mentre in alto a destra sono riportati i maggiori rischi aziendali su cui occorre prestare particolare attenzione.

Tale valutazione ha natura meramente indicativa, poiché le variabili sono molteplici e non tutte pronosticabili con sufficiente certezza, posto che molte dipendono dalla valutazione soggettiva altrui.

Originale rev. 00

21/03/23

52

Figura 1 - Mappa per il livello di rischio

Allineanza del illecito con l'attività d'impresa	Impatto sull'azienda in termini di sanzione		
	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTA			
MEGNA			
BASSA			

Alla definizione del grado di rischio contribuisce anche il livello di formalizzazione delle procedure aziendali: infatti un elevato livello di formalizzazione delle stesse generalmente assicura una minore probabilità di verificarsi del rischio.

Al riguardo va premesso, come considerazione di ordine generale e, quindi comune a tutti i processi, che sotto l'aspetto delle responsabilità di processo emerge che gli aspetti operativi vengono generalmente curati da soggetti differenti rispetto a chi è deputato ai controlli ed alla supervisione.

Inoltre, ai fini della mappatura dei rischi è stata considerata l'adozione da parte della Società di specifiche PS per ogni ambito di operatività della stessa. In particolare, le PS attualmente in essere sono le seguenti:

- Manuale di sistema integrato di gestione di qualità, ambiente e rintracciabilità alimentare;
- DVR: versione attuale rev. 0 del 23/05/2019
- Formazione e addestramento del personale: PO-SGQA 01_3.6;
- Prescrizioni legali: PO-SGQA 01_3.2;
- Controllo Documenti: PO-SGQA 01_3.5;
- Sorveglianza e misurazioni: PO-SGQA 01;
- Audit Interni: PO-SGQA 01_3.8
- Gestione Approvvigionamenti: PO ACQ 01
- Formazione e Addestramento: PO-SGQA 01 _3.6
- Aspetti Ambientali: PO-SGQA 01_3.1
- Gestione obiettivi e programmi: PO-SGQA 01_3.4
- Gestione Rifiuti: PO-SGQA 02_3.1

Originale rev. 00

21/03/23

53

- Gestione delle sostanze pericolose: DVR_11.4
- Gestione delle manutenzioni: PO-SGQA 02
- Preparazione e risposte alle emergenze: PO-SGQA 02_3.2 (ambiente)
- Gestione emergenze sicurezza: DVR e piano emergenza
- Riesame del contratto: Processo 4.1
- Customer Satisfaction: Processo 5.1
- Controllo delle registrazioni: PO-SGQA 01_3.5
- Gestione delle non conformità: PO-SGQA 01_3.7
- Azioni correttive-reclami del cliente: PO-SGQA 01_3.7
- Valutazione dei fornitori: PO-ACQ 01
- Appalti: PRS_01_08
- DPI: ALL 01 al DVR
- Analisi del rischio: IO-R 01
- Sostanze e prodotti pericolosi: DVR_11.3 e 11.4
- Ispezioni programmate: PO-SGQA 01
- Incidenti: DVR
- Scale portatili: DVR
- Videoterminalisti: DVR_10.2
- Elettrici: DVR_9.3

In sede di mappatura dei rischi, effettuata a seguito della compilazione da parte dalle funzioni apicali della Società di questionari di autoanalisi aziendale predisposti, ai fini della prima redazione del Modello, è emerso con riferimento ai reati di seguito indicati, quanto segue.

ALLEGATO A.2 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Società interagisce con soggetti pubblici nel caso in cui le venga affidata una commessa di smaltimento rifiuti, di conseguenza vengono ad evidenza i reati contro la pubblica amministrazione, che in relazione alle modalità operative di legge e riferite dalla Società, colloca il rischio di commissione a livello BASSO.

La società non svolge attività di promozione diretta nei confronti dei soggetti pubblici, quindi l'eventuale affidamento avviene nel rispetto degli strumenti previsti dalla legge ed in particolare dal vigente Codice dei Contratti pubblici, con distinzione tra gli affidamenti sotto soglia che vedono la richiesta di una lettera ad

Originale rev. 00

21/03/23

54

offrire da parte delle medesime amministrazioni o la partecipazione a gare indette dagli stessi, nei casi di affidamenti sopra soglia.

La mancata promozione diretta presso gli enti dell'attività, l'uso della modalità comparativa delle offerte e delle piattaforme per la formalizzazione delle aggiudicazioni, riduce a livello basso il rischio di commissione dei reati riconducibili a quest'ambito da parte di tutti i soggetti della società differenti dall'Amministratore delegato.

In caso di commissione del reato da parte dell'Amministratore delegato, la Società dovrebbe risponderne a propria volta del reato atteso che sotto il profilo esterno la mancata diversificazione del ruolo società/soggetto agente farebbe venir meno l'interposizione della struttura societaria rispetto al materiale esecutore del reato.

A tal fine la Società si impegna:

- ad avere una tracciabilità del capitale e dei movimenti economici verso l'esterno;
- a non conferire mandati di pagamento diretto a soggetti agenti o comunque a soggetti diversi da quelli indicati nella area funzionale economico finanziaria;
- a diffondere il Codice etico in maniera sistematica;

FATTORI DI RISCHIO SOCIETARI

Fermo restando che tutte le persone che svolgono funzioni aziendali possono essere virtualmente e potenzialmente interessate dalla commissione di tali reati, si individuano possibilità di commissione a carico:

- dell'Amministratore Delegato,
- e più in generale, di tutti i soggetti aziendali che ricoprono compiti in materia di promozione dell'attività.

Al fine di determinare buone regole di condotte da seguire al fine di prevenire la commissione dei predetti reati, la Società si impegna a sviluppare e garantire:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, inclusi il Codice di Condotta.
- diffusione del Codice di Condotta e del Codice Etico a tutti i dipendenti;
- programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti potenzialmente interessati;
- responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti alla presentazione delle gare di appalto nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni.

Originale rev.00 21/03/23

55

- previsione di una specifica attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare alle Pubbliche Amministrazioni;
- frequenti controlli, anche a campione, sui processi produttivi coinvolgenti rapporti con la P.A. in corso di esecuzione, da parte dell'OdV;
- -rigorosa applicazione delle sanzioni previste in caso di violazioni.

Anche relativamente ai reati considerati di rischio medio-basso nell'ambito di quelli contro la PA, vengono previsti i presenti protocolli:

- Per ciò che attiene a mala gestione di finanziamenti, il rischio ipotizzato è relativamente basso tenuto anche conto che, per la maggior parte, si tratterebbe di condotte realizzate nell'esclusivo interesse dei soggetti agenti e non della Società, attesa la necessaria regolarizzazione in contabilità di ogni somma incamerata;
- Allo scopo di prevenire la commissione dei reati di malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa a danno dello Stato, concussione e corruzione, la Società ritiene, in ogni caso, di poter efficacemente adottare le seguenti misure di controllo e prevenzione:
 - diffusione del Codice di Condotta e del Codice Etico a tutti i dipendenti;
 - programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle direzioni potenzialmente interessate;
 - responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti alla presentazione delle gare di appalto nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 - responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
 - previsione di una specifica attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare alle Pubbliche Amministrazioni;
 - frequenti controlli, anche a campione, sui processi produttivi coinvolgenti rapporti con la P.A. in corso di esecuzione, da parte dell'OdV;
 - rigorosa applicazione delle sanzioni previste in caso di violazioni.

I principi di comportamento imposti dalla Società si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, tutti tenuti al rispetto delle PS, delle regole e delle policy vigenti in materia.

In particolare viene fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto;

Originale rev.00 21/03/23

56

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei predetti comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice di Condotta, dalla prassi aziendale e i c.d. donati d'uso, purché di valore modesto. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, impegno ad effettuare acquisti presso esercizi di parenti del Pubblico Ufficiale, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano indurli a trattamenti di favore nei confronti della Società;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione di TUTTI i comportamenti (buone pratiche) di cui sopra, a prescindere dal reato di riferimento e dall'ambito di rischio in cui esso sia stato inquadrato nel presente Modello, debbono applicarsi i seguenti obblighi:

- ai soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti;
- i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo di 5.000 €, devono inoltre essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura.

Originale rev. 00 21/03/23

57

- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.
- ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV
- Con riferimento all'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto che impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV, vengono inseriti nel presente Modello anche gli aspetti legati ai delitti di truffa, corruzione e concussione.
- Per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie con conseguenze sanzionatorie a carico della Società, viene previsto l'obbligo di un flusso informativo strutturato, concepito come strumento per garantire l'attività di vigilanza, l'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti (cfr. anche paragrafo 3 della Parte Generale del Modello).
- In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV, a cura dei soggetti apicali, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa agli indirizzi interni di promozione, vendita e relazione, nonché in relazione alle modalità di pagamento, relative ai rapporti contrattuali con le strutture sanitarie ed i medici ed in generale relativa a tutti i soggetti di riferimento nei confronti dei quali la vendita venga promossa.
- La relazione all'OdV dovrà avvenire con cadenza annuale, con specifica informativa scritta da parte di ogni responsabile di settore e relazione ripilogativa da un soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione. L'OdV dovrà essere immediatamente relazionata, mediante comunicazione ufficiale, in caso di introduzione di modifiche inerenti le modalità operative della società.

Originale rev. 00 21/03/23

58

- L'OdV deve inoltre essere immediatamente informato dalle figure apicali di ciascun settore o comunque dall'amministratore delegato, in ordine a qualsiasi contestazione che la società dovesse ricevere relativa alle pratiche commerciali adottate, nonché di eventuali provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria.

ALLEGATO A.3 REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIPROFITUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 27-37 BIS DEL DECRETO)

La Società svolge attività materiale e fisica da cui potrebbero derivare ipotesi infortunistiche a carico dei dipendenti.

A tal fine la Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

Allo scopo di limitare al possibile l'accadimento di eventi dannosi ai propri dipendenti la Società dota gli stessi dei mezzi e degli strumenti necessari per eseguire il lavoro in sicurezza, si occupa di revisionare i mezzi e gli strumenti deputati all'esecuzione dell'attività necessaria per lo svolgimento della prestazione sociale, forma i dipendenti impartendo le dovute informazioni affinché l'attività venga svolta in completa sicurezza.

La Società, in tale ottica anche mediante il presente Modello intende assumere un impegno formale sui seguenti aspetti:

- rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- coinvolgimento nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale;
- miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione;
- fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i soggetti responsabili per la sicurezza;
- riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- definire e diffondere all'interno tra i dipendenti gli obiettivi di sicurezza e

Originale rev.00

21/03/23

59

salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;

- monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

ALLEGATO A.4 - REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO

La condotta della Società è caratterizzata dal rispetto dei principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società.

La Società, pertanto, garantisce la diffusione e l'osservanza di principi di comportamento intesi alla salvaguardia dei predetti principi, anche al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nell'art 25 ter del D.Lgs 231/2001, quali:

- False comunicazioni sociali (art 2621 e 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art 2623, commi 1 e 2, c.c.)
- Impedito controllo (art 2625, comma 2, c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante (art 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione di conflitto di interessi art. 2629 bis codice civile
- Corruzione tra privati (art. 2365 2635, comma 3 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art 2636 c.c.)
- Aggiotaggio emittenti diffusi (nuovo Art 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638, commi 1 e 2 c.c.)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U. 58/98)
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U. 58/98)

Originale rev.00

21/03/23

60

FATTORI DI RISCHIO SOCIETARIO

La Società non presenta fattori di rischio specifici o peculiarità operative tali da dover far indicare modalità di gestione e controllo specifiche o più pregnanti. Al contempo la compagine sociale è mista e prevede la redistribuzione di capitali o l'ingresso di finanze cui tracciabilità diventa necessaria al fine di garantire al massimo l'adozione di attività contenitive di reati.

Parallelamente la Società fa circolare capitali, sia in funzione degli acquisti che delle vendite, rendendosi necessario l'esame specifico delle fattispecie di reato disciplinate dall'art.25 octies.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

All'esito di un approfondito studio Confindustria ha redatto alcune linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo relative alla specifica parte dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.

I settori aziendali che vengono presi in considerazione per questi tipi di reato sono:

- Amministrazione: tesoreria, contratti, personale;
- Commercio;
- Finanza;
- Direzione acquisti e marketing.

Potrebbero rivelarsi fattori di rischio le attività di compravendita con soggetti terzi, le transazioni finanziarie con controparti, gli investimenti e le sponsorizzazioni. La gestione dei rapporti finanziari di infragruppo, nonché l'ingresso nella compagine sociali di nuovi soci con conferimento del relativo capitale.

Al fine di prevenire la commissione di reati di questo tipo, la Società adotta dei protocolli di verifica affidati ai seguenti parametri, che dovranno essere standardizzati con un archivio specifico per ogni soggetto che si ponga come referente commerciale.

La scheda di verifica dovrà indicare per ciascun fornitore o partner commerciale:

- 1) La verifica di eventuali indici di anomalia, quali protesti, procedure concorsuali;
- 2) L'indicazione di sproporzionalità tra i prezzi del fornitore ed i prezzi di mercato con giustificativo della scelta attuata;

- 3) L'indicazione di eventuali persone politicamente sposte nell'ambito della compagine dei *partners* commerciali intesi in senso ampio;
 - 4) La verifica della regolarità dei pagamenti e l'indicazione delle modalità di recupero del credito in caso di mancato pagamento;
 - 5) La tracciabilità dei pagamenti, anche di infragruppo e la specifica indicazione della sede legale della società a cui viene effettuato il pagamento degli istituti di credito utilizzati, gli schemi societari di strutture fiduciarie utilizzate per transazioni operazioni straordinarie;
 - 6) La verifica sulla tesoreria delle soglie minime per gli eventuali pagamenti in contanti o l'utilizzo di strumenti anonimi per le operazioni di pagamento (es: libretti);
 - 7) L'indicazione di un soggetto responsabile per la redazione dei contratti "standard" e per la valutazione delle offerte contrattuali;
 - 8) La determinazione dei criteri di valutazione stipulazione ed esecuzione di accordi con altre imprese, anche per la realizzazione di investimenti;
 - 9) La tracciabilità degli accordi di cui al punto 8);
 - 10) La relazione della congruità sugli eventuali accordi di investimento effettuati;
 - 11) La redazione del protocollo anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e per i reati societari e di market abuse;
 - 12) L'adozione di programmi di formazione del personale.
- La Società si autovincola ai seguenti divieti:
- effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'istestatario;
 - porre in essere pagamenti sopra soglia la cui rintracciabilità non sia garantita (es. in contanti o in natura);
 - aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima o con intestazione fittizia o "cifrata";
 - effettuare bonifici disposti con provvista in contanti verso Paesi diversi da quello d'origine dell'ordine;
 - emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità";
 - effettuare girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di un istituto di credito.

La Società sta valutando la predisposizione di un manuale operativo che preveda e disciplini con esattezza il processo da seguire nel caso di acquisti di beni o servizi.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

- Al fine di fornire all'OdV gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, i Destinatari dovranno attenersi alle indicazioni di cui alla voce Flussi Informativi descritti nella Parte Generale del presente Modello (cfr. Parte Generale paragrafo 3). In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento cui sono legati i rischio-reato e i controlli attesi.
- Nello specifico ogni responsabile di settore che evidenzi una difformità dagli indici del modello della Scheda di verifica sopra indicata, dovrà darne specifica comunicazione all'OdV. Quanto al punto 5) dovranno essere nello specifico segnalati pagamenti a Società aventi sede in paradisi fiscali o in Paesi a rischio terrorismo, nonché l'utilizzo da parte di uno dei *partners* di eventuali schemi societari o strutture fiduciarie utilizzate per transazioni operazioni straordinarie.

FATTORI DI RISCHIO SOCIETARIO

La Società NON presenta fattori di rischio specifici correlati alla collaborazione con esperti che potrebbero mettere a disposizione l'esito dei loro lavori di ricerca da cui potrebbe derivare la lesione del diritto di autore.

ALLEGATO A.6 - REATI AMBIENTALI

Dallo schema sopra riportato si nota che in relazione al tipo di attività svolta i reati ambientali debbono essere valutati con particolare attenzione.

La società infatti si occupa di smaltimento rifiuti, anche pericolosi, quindi i processi operativi assumono una specifica preminenza sulla valutazione dell'inquadramento del rischio.

Il rischio assume rilevanza media sotto il profilo delle sanzioni pecuniarie, per un minimo di 200 quote cui corrisponde una sanzione (minima) di Euro 66.564,00, ma

elevato sotto il profilo delle sanzioni accessorie atteso che è prevista l'interdizione anche permanente in caso di reato aggravato.

Nello specifico:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'assunzione di certificazioni atte a comprovare il corretto processo di smaltimento, la cartolarizzazione dettagliata del processo di smaltimento mediante documenti ufficiali redatti dai siti di smaltimento, l'alternanza dei siti di smaltimento la cui selezione avviene in caso di rifiuti indifferenziati generico, mediante il criterio del principio di prossimità ed in caso di rifiuti specifici, in base al criterio della natura del rifiuto, abbassano al minimo il rischio di commissione del reato o della possibilità della commissione del reato per omissione di vigilanza da parte dell'Amministratore unico, che è a conoscenza di ogni trasporto di smaltimento e di destinazione del rifiuto.

Al fine di ridurre i rischi in via generale, la Società affida il proprio operato ad una serie di principi cardine:

- promuove la sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività e per le proprietà ad essa affidate, in considerazione dei diritti delle generazioni future, anche nel rispetto delle norme ISO 14001;
- rispetta le aspettative dei propri utenti e dipendenti relativamente alle questioni ambientali. Ciò anche al fine di prevenire la commissione di reati quali l'abbandono di rifiuti (art. 192, T.U. Ambiente), la cui condotta consiste nell'abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché nell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- L'art. 192 del T.U. Ambiente prevede che, se "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica", la persona giuridica risponde in solido, secondo le previsioni del Decreto.
- A ciò si aggiunge che con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", è stata inserita

all'interno del T.U. Ambiente un'intera sezione dedicata alla disciplina sanzionatoria, nonché introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente". I reati specifici oggetto di possibile commissione da parte della Società ai sensi del Decreto sono a titolo esemplificativo e per quanto di interesse della Società:

- art. 29 quaterdecies T.U. Ambiente – esercizio non autorizzato di attività industriali;
- art. 137 T.U. Ambiente – nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue aziendali;
- art. 258 T.U. Ambiente – falsità nei certificati;
- art. 8 D. Lgs. 202/2007 – inquinamento doloso;
- art. 9 D. Lgs. 202/2007 – inquinamento colposo.

ALLEGATO A7 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI CON RISCHIO DI COMMISSIONE POTENZIALMENTE BASSO

- Come anticipato al paragrafo 2.7 della Parte Generale vengono qui trattate le fattispecie per le quali non si ritiene che vi sia un rischio potenziale della Società alla commissione del relativo reato. Trattasi, in particolare, di:
 - reati di criminalità informatica;
 - reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico;
 - reati contro la libertà individuale;
 - reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia;
 - reati contro l'industria e il commercio;
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
 - Reati contro il diritto di autore.

Al riguardo, il presente Modello prevede l'espresso divieto, a carico di tutti i soggetti individuati come Destinatari ai sensi del paragrafo 2.4 della Parte Generale, di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate (anche solo nella forma del tentativo);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano diventarle;

-non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice di Condotta.

Pertanto, è fatto obbligo ai Destinatari del presente Modello di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice di Condotta, dei principi contenuti nel presente Modello e delle procedure aziendali;
- evitare di porre in essere azioni – o dare causa alla realizzazione di comportamenti – tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra illustrate;
- effettuare le attività sociali nel rispetto assoluto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte degli organi di controllo;
- applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice di Condotta e delle norme interne aziendali, avuto particolare riguardo alle PS, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- curare che nessun rapporto contrattuale venga instaurato con pubbliche amministrazioni, persone giuridiche o enti che non abbiano intenzione di rispettare i principi etici della Società;
- accertarsi dell'identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono.
- I soggetti che, nello svolgimento della propria attività all'interno della Società, si trovino a dover gestire attività connesse con i rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, provvedono a comunicare all'OdV eventuali criticità e rilievi emersi.

REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

In aggiunta ai principi richiamati sopra, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di criminalità informatica, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento per prevenire la commissione delle condotte illecite ed in particolare sono tenuti a seguire le PS, le regole e le policy in materia di sicurezza informatica emesse per la gestione della sicurezza delle informazioni.

In particolare, è espressamente fatto divieto di:

- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti

all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
- alterare, danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- installare o utilizzare su PC/Server aziendali programmi diversi da quelli autorizzati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- installare dispositivi per intercettazioni telefoniche e radio di enti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- effettuare modifiche non autorizzate a programmi al fine di danneggiare enti, pubblici o privati;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server...);
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno esterno alla struttura le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.
- Il Responsabile ICT esterno alla Società, con il supporto e la collaborazione delle strutture aziendali interne della Società per quanto di competenza, assicura le azioni necessarie per:
- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti nell'ambito dei rapporti contrattuali sottoscritti;
- monitorare la corretta applicazione di tutte le azioni necessarie al fine di

Originale rev.00 21/03/23

67

fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e in materia di trattamento dei dati, così come previsti nel Decreto.

REATI DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI TRANSNAZIONALI E REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

In aggiunta ai principi generali del presente Modello, già richiamati all'inizio del presente Allegato A.5, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di comportamento di seguito indicate al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati transnazionali, con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale e per prevenire la commissione delle condotte rilevanti.

Segnatamente:

- dotarsi di strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership commerciali o attività di investimento in società operanti in settori che abbiano qualsiasi genere di contatto con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-quater e 25-quinquies;
- adempiere con diligenza gli accertamenti sui clienti/fornitori in relazione alla rilevanza dei rapporti economici in essere, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti, se necessario, da una fonte affidabile ed indipendente;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- assunzione di lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, in possesso di un valido documento di soggiorno che abiliti a prestare lavoro, nel rispetto delle norme di legge applicabili.

La Società garantisce la diffusione e l'osservanza di principi di comportamento intesi alla salvaguardia del regolare andamento dell'industria e del commercio, anche al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nell'art 25 bis.1 del D.Lgs 231/2001, quali:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Originale rev.00 21/03/23

68

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Si tratta di reati difficilmente realizzabili da parte della Società, atteso che la Società non commercializza opere dell'ingegno altrui, né prodotti industriali dotati di marchi altrui, nomi o segni distintivi altrui a livello nazionale o estero.

Peraltro, a livello meramente potenziale, tutti i soggetti operanti in Società potrebbero porre in essere i reati in parola, senza specifica individuazione di funzione e/o mansioni.

Conseguentemente, in aggiunta ai principi generali del presente Modello, che si intendono qui espressamente richiamati, tutti i soggetti Destinatari sono tenuti, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, a rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale A.5 Reati contro l'Industria e il Commercio;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano diventarlo.
- Sono considerati responsabili per ogni singola operazione a rischio i responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolti i processi a rischio.
- E' compito dei responsabili, portare a conoscenza dell'OdV, anche tramite i moduli di cui all'Allegato E.3:
- la piena conoscenza da parte dei vari responsabili e dei sottoposti del processo da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione, con dichiarazione di conformità al Decreto;
- l'elencazione dei principali adempimenti effettuati nell'espletamento dell'attività di controllo e verifica.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli

a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta attuazione dei principi espressi nel presente Modello e, in particolare, delle PS in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di tali controlli l'OdV riferisce in primis all'Amministratore Delegato.

In particolare è compito dell'OdV verificare che l'azienda emani ed aggiorni le procedure standard relative a:

- una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai responsabili interni;
- gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della PA;
- i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio.
- verificare periodicamente il sistema di deleghe, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure finalizzate;
- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali;
- indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, già presenti nella Società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Nello svolgimento della propria attività, la Società fa riferimento a principi etici ricavabili da un patrimonio, consolidato nel tempo, di valori individuali e societari condivisi nell'ambito del Gruppo.

In tale contesto rientrano il Codice di Condotta e il Codice Etico, documenti ufficiali approvati dal Gruppo e inseriti dal Consiglio di Amministrazione tra i documenti facenti parte del Modello, contenenti l'insieme dei diritti e dei doveri dei soggetti aziendali e delle responsabilità aziendali (principi di comportamento) nei confronti dei soggetti portatori di interesse.

Il Codice di Condotta e il Codice Etico costituiscono parte integrante del presente Modello.

Tutti i soggetti aziendali sono chiamati ad uniformarsi ai comportamenti prescritti dal Codice di Condotta e dal Codice Etico.

Codice di Condotta

Lo scopo di questo Codice di Condotta è di fissare principi e regole di comportamento che ogni collaboratore del Gruppo, qualunque sia il livello di responsabilità, deve conoscere ed applicare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti del paese in cui opera.

Questo codice non può prevedere ogni situazione, ma vuole fornire una visione chiara dei valori fondamentali della SCEP Srl. Il Codice di Condotta si basa sulla politica di responsabilità sociale che comprende in particolare l'impegno di SCEP Srl al rispetto dei principi definiti dal Global Compact dell'ONU (Patto Mondiale delle Nazioni Unite) – Si tratta di un patto con cui le aziende si sono impegnate ad allineare le loro attività e strategie con i dieci principi universalmente accettati in materia di diritti umani, regole di lavoro, ambiente e lotta contro la corruzione (www.unglobalcompact.org)–

Il presente Codice si applica senza eccezioni a tutte le Società del Gruppo. Tutti i collaboratori del Gruppo devono essere portatori di questi valori nelle relazioni professionali.

Questo codice è stato redatto con lo spirito di impegnare tutti i collaboratori su questi valori, allo scopo di farli conoscere, esplicitarne il contenuto e, quando necessario, difenderli.

Rispetto per le persone, la proprietà e l'immagine dell'Azienda

Rispetto per le persone

E' un principio quello di rifiutare qualsiasi forma di discriminazione, soprattutto in relazione a sesso, età, razza, storia sociale e culturale, disabilità, opinioni politiche

Originale rev. 00

21/03/23

71

e religiose o in relazione alle attività sindacali, di riconoscere e accettare le differenze e rifiutare gli stereotipi e i pregiudizi ed infine, di avere rispetto della *privacy* di ogni individuo.

La corretta esecuzione delle attività sociali dipende anche dal fatto che tutti i collaboratori lavorino in un ambiente libero da qualsiasi molestia morale o sessuale.

Ogni collaboratore deve assicurare che le proprie azioni non violino i diritti e la dignità dei propri colleghi. Tutti devono essere consapevoli che questo tipo di comportamento è proibito.

Questi principi devono essere la base nelle relazioni professionali interne ed esterne.

Rispetto per la proprietà

Il rispetto dei beni appartenenti alla società, sia materiali (edifici, impianti, macchine, veicoli, apparecchiature IT e di comunicazione, forniture, ecc) e di conoscenze immateriali (proprietà industriale, know-how, ecc) è garanzia di prosperità di cui beneficiano tutti i collaboratori.

E' quindi dovere di tutti proteggere e preservare queste proprietà contro i danni, il furto o l'appropriazione indebita, e specialmente non usarli per:

- Rispetto per l'immagine di SCEP
- Poiché la crescita di SCEP dipende, tra l'altro, dalla sua immagine e dalla reputazione dei suoi prodotti e servizi, tutti i collaboratori devono astenersi da qualsiasi atto che possa compromettere questa immagine e/o questa reputazione.

Il rispetto per la salute, sicurezza e ambiente

Salute e sicurezza

- La salute e la sicurezza dei dipendenti del Gruppo è una priorità per SCEP e ciascun collaboratore deve contribuire, nell'ambito delle proprie responsabilità, al rispetto degli obblighi relativi alla tutela della vita, della salute e della sicurezza.

Rispetto per l'ambiente

- Tutti i collaboratori devono rispettare gli obblighi di protezione ambientale e, per quanto possibile, contribuire a minimizzare l'impatto ambientale della società.

Affidabilità delle informazioni, il rispetto della riservatezza

Correttezza delle informazioni trasmesse

- Al fine di garantire la correttezza delle informazioni trasmesse, ciascun

Originale rev. 00

21/03/23

72

collaboratore deve fornire e trasmettere ai propri responsabili documenti e informazioni il più pertinenti e completi possibile.

Rispetto della riservatezza – utilizzo degli accordi di riservatezza

- I collaboratori che vengono in possesso di informazioni riservate appartenenti alla società come le informazioni su affari, *know how* o altro, devono assicurare che tali informazioni siano comunicate soltanto alle persone che ne hanno effettivamente bisogno per lo svolgimento della loro attività lavorativa, e soprattutto non al di fuori della società.
- Le informazioni che un collaboratore ha acquisito durante il periodo di validità del proprio contratto di lavoro devono rimanere confidenziali anche dopo la fine dello stesso.
- La divulgazione di informazioni riservate al di fuori dell'azienda dovrà essere disciplinata esclusivamente da accordi di riservatezza. Tali accordi dovranno essere stati precedentemente esaminati dal consulente legale di SCEP nel caso in cui possano comportare rischi inusuali, non coperti dai modelli standard aziendali (per esempio per quanto riguarda l'applicazione di penali).
- E' vietato l'utilizzo di tali informazioni da parte di un collaboratore aziendale per uso personale.

Il rispetto dei clienti e dei fornitori

Rispetto per i clienti

Al fine di acquisire e mantenere la fiducia dei clienti per le attività e i collaboratori devono rispettare i diritti dei clienti stessi e cercare di sviluppare relazioni costruttive e durature, nell'interesse aziendale. In particolare, i collaboratori devono impegnarsi nei confronti dei clienti solo con impegni realistici, ponderati e responsabili.

Rispetto per i fornitori

I fornitori devono essere trattati in modo equo in tutti i paesi in cui il l'azienda opera, la selezione dei fornitori deve basarsi su criteri oggettivi e, come regola generale, deve essere effettuata seguendo una procedura di gara competitiva.

Capacità di impegno in nome della Società

E' vietato ai dipendenti di assumere impegni per conto della Società, oltre i limiti della loro autorità e delle loro eventuali procure.

Divieto di corruzione attiva o passiva

I collaboratori aziendali che per missione vengono a contatto con terze parti, soprattutto con fornitori e clienti, si devono astenere da atti di corruzione, sia

Originale rev. 00 21/03/23

73

attiva che passiva.

Ciascun collaboratore non può offrire o promettere un dono se non in forma simbolica.

Analogamente, nessun collaboratore è tenuto a chiedere o accettare doni, diversi da quelli simbolici, o qualsiasi altro beneficio di qualsiasi entità.

Inoltre, è severamente vietato per i dipendenti chiedere direttamente o indirettamente, accettare, proporre o offrire una tangente o altri benefici.

In caso di dubbi circa la natura dei doni offerti o ricevuti e/o sullo scopo di richieste o di offerte di vantaggi particolari, i dipendenti devono consultare il proprio responsabile.

I conflitti di interesse e di pratiche anticoncorrenziali

Prevenzione dei conflitti di interesse

Un conflitto di interesse può verificarsi quando la prospettiva di guadagno personale influenza il comportamento professionale di un collaboratore.

SCEP si aspetta che ogni collaboratore non agisca a discapito dell'azienda.

I dipendenti sono tenuti a comunicare al loro responsabile le operazioni o le relazioni personali che possano ragionevolmente dar luogo a un conflitto di interessi con l'azienda.

Prevenzione di pratiche anticoncorrenziali e di concorrenza sleale

I collaboratori, in particolare coloro che hanno legami con clienti e concorrenti, devono rispettare completamente e in buona fede, le norme e le leggi in materia di concorrenza e prevenire le pratiche anticoncorrenziali.

Comprensione del codice di Condotta

In caso di dubbi circa l'interpretazione del Codice di Condotta, i dipendenti sono invitati a consultare il proprio responsabile diretto.

Diritto di segnalazione delle violazioni del Codice

Qualsiasi lavoratore può, se sospetta una violazione al Codice di Condotta, notificare l'infrazione all'amministratore delegato della società.

SCEP farà del suo meglio per mantenere confidenziali tali segnalazioni nel corso dell'inchiesta sul caso.

Responsabilità in caso di violazione del Codice

Nel caso in cui venga accertata una violazione al Codice, il collaboratore coinvolto sarà sanzionato adeguatamente in funzione ai fatti contestati.

Originale rev. 00 21/03/23

74

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello. La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte del management e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperti, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole risorse.

I principi e i contenuti del Decreto e del Modello sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. La struttura dei corsi di formazione è approvata dall'OdV su proposta delle funzioni aziendali competenti. Gli interventi formativi vengono periodicamente rinnovati in occasione di nuove assunzioni. Il Modello è comunicato e reso disponibile a ciascun dipendente attraverso:

affissione nella bacheca aziendale;

invio di una lettera a tutto il personale da distribuirsi, a cura del responsabile risorse umane, attraverso la busta paga, riportante i principali contenuti del Decreto e le modalità per prenderne visione.

Il Modello è reso disponibile a tutti gli utenti sul sito internet aziendale www.scepsrl.net, con opportuna omissione delle parti contrassegnate con la dicitura [ad uso interno].

I principi e i contenuti del Modello sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni contrattuali. Ogni comportamento posto in essere dai *partners* in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal Decreto potrà determinare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, da disciplinarsi espressamente mediante inserimento nel relativo contratto di un'apposita clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Al fine di rendere e mantenere sempre attuale il Modello occorre che il documento stesso venga aggiornato – ed eventualmente modificato od implementato – mantenendolo sempre strettamente corrispondente alla realtà giuridica e socio-economica della Società.

La revisione e l'aggiornamento del Modello potranno, quindi, rendersi necessari in occasione:

- di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- di significative violazioni del Modello che evidenzino l'inefficacia dello stesso;
- di verifiche o controlli che evidenzino la necessità di adeguamenti.

Inoltre, in occasione del riesame delle Direzioni relative ai Sistemi di Gestione adottati, sarà dedicata una voce di input ed output delle risultanze al Modello di Gestione stesso, al Codice di Comportamento ed al Codice Etico.

Ciascuno degli eventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), comporterà l'avvio di una procedura di modifica del Modello, al fine di radicare la certezza che eventuali comportamenti illeciti debbano necessariamente dipendere da fraudolente elusioni di norme comportamentali specificamente dettate.

A tal fine, verranno poste in essere le seguenti attività:

- L'OdV dovrà promuovere l'implementazione del Modello ogniqualvolta una nuova norma di legge modifichi il testo del Decreto, ovvero ogniqualvolta si verifichi un evento tale da evidenziare l'insufficienza o inadeguatezza del Modello adottato sino a quel momento.
- Ogni anno – ove non sia necessaria maggiore frequenza, ovvero non si verifichino avvenimenti che ne rendano opportuna la redazione, anche episodica – i dirigenti, i soggetti apicali e/o responsabili di funzioni della Società, rivolgeranno una dichiarazione all'OdV, utilizzando il format dell'Allegato E.3 "Format di dichiarazione periodica all'OdV".
- L'Allegato A "Mappatura Rischi e adeguatezza del Modello" dovrà essere aggiornato e – se necessario – modificato ogniqualvolta intervengano modifiche alla struttura della Società, alla sua diversificazione in

uffici/funzione, all'assetto delle deleghe conferite dal Presidente o dal Consiglio d'Amministrazione per il compimento di attività statutarie.

- L'Allegato A "Mappatura Rischi e adeguatezza del Modello" dovrà poi essere sottoposto ad esame critico ed eventualmente – ove necessario – modificato da parte dell'OdV, ogni qualvolta l'OdV venga a conoscenza della commissione di fatti costituenti reato che abbiano comportato (o possano comportare in futuro) la responsabilità della Società ai sensi del Decreto e/o delle norme modificative o integrative dello stesso. Sarà in ogni caso opportuna la sottoposizione dell'Allegato A "Mappatura Rischi e adeguatezza del Modello" ad un esame valutativo ogni anno, per verificarne la perdurante attualità.
- Le modifiche da apportare all'Allegato A "Mappatura Rischi e adeguatezza del Modello", in ogni caso, dovranno tenere presente la situazione in concreto verificatasi, introducendo misure di prevenzione più opportune che – se adottate in precedenza e portate a conoscenza delle persone che operano nella Società – avrebbero potuto evitare la commissione dei fatti riscontrati.
- Le attività di modifica e/o aggiornamento del Modello saranno di competenza del Consiglio d'Amministrazione della Società anche su proposta dell'OdV, il quale, all'esito delle fasi di cui ai precedenti punti redigerà una relazione per il Consiglio d'Amministrazione.

ALLEGATO E.3 – FORMATI DI DICHIARAZIONE VERIFICA ALL'ODV

- Il sottoscritto _____ S.C.E.P. Srl per quanto a sua conoscenza: _____ di responsabile _____
- sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 della Società;
 - sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Codice di Condotta, ivi incluse le indicazioni ed i contenuti del Codice Etico;
 - non sono stati rispettati i seguenti contenuti: _____;
 - sono state rispettate le procedure predisposte dalla Società per lo svolgimento delle normali attività operative;
 - non sono state rispettate le seguenti procedure: _____.

Originale rev. 00 21/03/23

77

- sono stati rispettati i poteri di delega e i limiti di firma stabiliti nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
 - sono stati elusi i poteri ed i limiti di firma (o di delega o di spesa) _____;
 - non sono pervenute, da parte dei dipendenti, dei collaboratori e dei consulenti esterni segnalazioni relative alla commissione di illeciti da parte di nessuna persona;
 - sono state modificate le seguenti procedure organizzative interne: _____;
 - è cambiato l'organigramma aziendale ovvero la composizione organizzativa aziendale della Società;
 - sono pervenute le seguenti segnalazioni: _____;
 - altro _____.
- _____ ; _____, li _____.

Originale rev. 00 21/03/23

78

